

VISTO

Milano. 19 APR 2018  
Il Procuratore della Repubblica



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Milano

Depositato in Segreteria  
il 18/06/2018



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
MILANO

N od. 21 R.G. notizie di reato

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

-

Sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.LGS n. 74/2000

**OSSERVA**

In data 23/11/2016 la Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_ - Agenzia delle Entrate -, iniziava una verifica fiscale nei confronti dell' Associazione Sportiva " \_\_\_\_\_ " per i periodi di imposta 2011/2012, dalla quale scaturivano rilievi di profilo penale, nello specifico all' Associazione de qua, veniva contestato l' emissione di fatture per operazioni **parzialmente oggettivamente inesistenti** nei confronti di diverse società, tra le quali la \_\_\_\_\_ con sede legale a Milano.

In data \_\_\_\_\_ venivano delegate le indagini, ex art. 370 c.p.p., al Gruppo GdiF di \_\_\_\_\_, il quale acquisiva, in copia, contratti e documentazione fiscale in possesso della \_\_\_\_\_

Dall' analisi della suddetta documentazione, si evince la corretta tenuta dei registri contabili obbligatori e le relative annotazioni, sugli stessi, delle fatture per le operazioni commerciali intercorse con la \_\_\_\_\_, nello specifico, venivano forniti **Registri Iva, Libro Giornale, Mastrini 2011/2012**, oltre a documentazione bancaria, attestante l' avvenuto pagamento delle fatture, documenti fotografici che ritraevano giocatrici della Associazione con il logo \_\_\_\_\_ sulle magliette, lo stesso logo su cartelloni pubblicitari e pannelli interviste.



Orbene, affinché si possa legittimamente dimostrare la colpevolezza dell'agente, la prova presuntiva deve essere connotata dalla caratteristica di "qualificata", in quanto deve essere basata, non su un solo indizio, ma su una pluralità di indizi contrassegnati dai requisiti della gravità, della precisione, della concordanza. Il legislatore fiscale, invece, può ottenere il pagamento di una maggiore pretesa patrimoniale sulla base di presunzioni legali, basate su unico fatto o elemento indiziante.

In questo caso, i rilievi che ne sono scaturiti, non possono svolgere, nel processo penale, in assenza, come in questo caso di altri elementi di prova, quella stessa della funzione probatoria che assume nella valutazione del giudice tributario (Cass. Pen sex III, 12 giugno 1995, n. 1576), trattandosi pur sempre di presunzione sottoposta, come tale, al regime dell'art. 192. co. 2, c.p.p.

Tale concetto, è stato più volte ripreso dalla **Corte di Cassazione** Sezione III penale, che anche con **sentenza 5490 del 6 febbraio 2009**, ha stabilito che le presunzioni legali tributarie, anche laddove dovessero essere relative, non possono essere applicate in sede penale con la conseguenza che non potranno esser utilizzate dal giudice quale sistema unico finalizzato alla valutazione di un'eventuale condanna.

La giurisprudenza prevalente di merito in varie occasioni ha avuto modo di confermare che gli stessi elementi di fatto evidenziati dall'Amministrazione Finanziaria dovranno essere rivalutati con i criteri della prova penale, anche sotto il profilo degli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p., tenuto conto che il principio di autonomia dei rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario impediscono l'automatica trasferibilità delle presunzioni tributarie nel processo penale, alieno da ogni forma di prova legale ed ancorato all'onere della prova in capo all'accusa" (**Tribunale di Milano, n. 828/2011**).

Se la presunzione infatti altro non è se non "un'anticipazione di giudizio formulato prima della prova secondo uno schema approvato dalla legge", tale regola non potrà trovare lo stesso ambito di operatività anche in sede penale. Infatti, se nel processo penale l'onere della prova spetta al P.M., in sede di processo tributario la mancata allegazione da parte del contribuente di fatti idonei a vincere l'operatività della presunzione comporterà la soccombenza dello stesso.

Ne consegue, quindi, che in sede penale il riscontro effettuato dal giudice debba essere fondato non già su presunzioni ma, su fatti concreti dimostrati in giudizio e motivati in sentenza.

Ne deriva una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla impossibile o difficilmente sostenibile evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto, circostanza questa che impone la presente richiesta di archiviazione.

**Ritenuto pertanto che per i motivi sopraindicati deve essere formulata richiesta di archiviazione.**



**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento.

Manda alla segreteria per quanto di competenza.

Milano, 18/04 / 2018

IL PUBBLICO MINISTERO